

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Omesso versamento ritenute: ecco le conseguenze dopo la (parziale) depenalizzazione

Premessa

Con la **circolare INPS n. 121 del 05.07.2016** sono stati forniti alcuni chiarimenti con riferimento alla **nuova disciplina dell'omissione delle ritenute previdenziali**. Come noto, per effetto del D.Lgs. n. 8/2016, le condotte di coloro che hanno **omesso versamenti contributivi sono state parzialmente depenalizzate in ragione della consistenza economica delle violazioni**. Permane, invece, la sanzione penale per le condotte più rilevanti, ovvero per gli omessi versamenti di importo superiore ad almeno 10.000 euro nell'anno.

Si segnala, in ogni caso, che **viene prevista una particolare procedura di definizione delle fattispecie di rilevanza penale** (quindi, per le contestazioni superiori ai 10.000 euro): nel caso in cui **il datore di lavoro provveda entro tre mesi dalla contestazione al versamento delle somme, il reato non è punibile**.

Di seguito, illustriamo la procedura prevista dall'INPS per la **contestazione delle fattispecie a cui si applica la sanzione amministrativa e quella penale**.

La depenalizzazione

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 15.01.2016 l'articolo 2, comma 1-bis del DL n. 463/83 **l'omissione di versamenti previdenziali di minore entità vengono depenalizzati**. Nel dettaglio, **viene ora previsto che:**

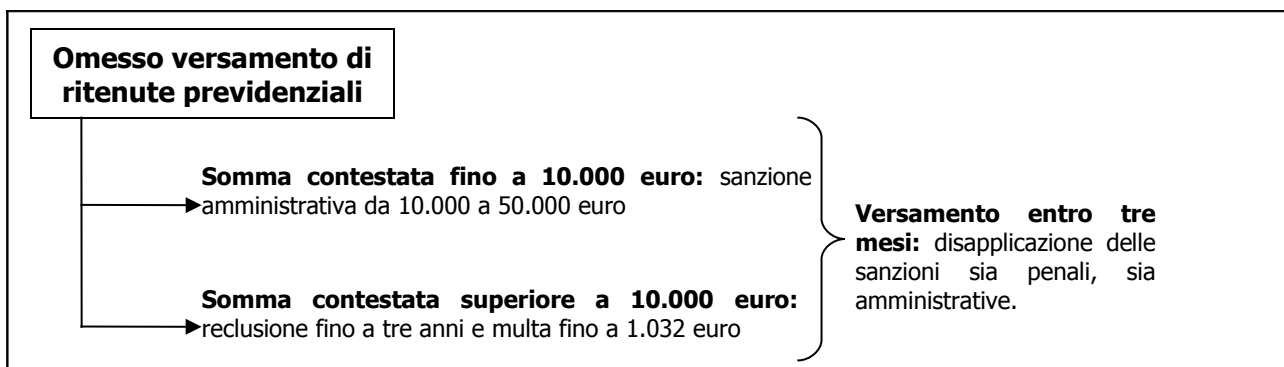
→ l'omissione di versamenti previdenziali **di importo fino a 10.000 euro** sono soggette a **sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 50.000 euro;**

→ l'omissione di versamenti previdenziali di **importo superiore a 10.000 euro** sono puniti con la **reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro**.

MODIFICA LEGISLATIVA	
Prima della modifica	Dopo la modifica
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.	L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 . Se l' importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 . Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa , quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

OSSERVA

Si deve segnalare che **le sanzioni** possono essere **disapplicate nel caso in cui il datore di lavoro provvede al versamento delle somme contestate entro tre mesi**, a prescindere da quale sia nel concreto la sanzione applicabile (amministrativa o penale). Inoltre, che **la sanzione si riferisce ad ogni periodo di contribuzione** (nel caso in cui al datore di lavoro siano contestabili più annualità penalmente rilevanti, potrà essere applicata la disciplina del reato continuato con definizione di una sola sanzione).



Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 8/2015 si applicano, secondo quanto previsto dall'articolo 8, anche alle **violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (06.02.2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili**.

Se i procedimenti penali, per i reati depenalizzati dal presente decreto, sono stati **definiti prima della sua entrata in vigore con sentenza di condanna o decreto irrevocabili**, il giudice dell'esecuzione **revoca la sentenza o il decreto**, dichiarando che **il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti**.

OSSERVA

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto **non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato**, tenuto conto del **criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale** (250 euro per ogni giorno di pena pecuniaria detentiva).

DIRITTO INTERTEMPORALE	
Ipotesi	Conseguenze
Violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016 e procedimento non definito	Si applicano le nuove disposizioni, pertanto il fascicolo viene trasmesso alla nuova autorità competente entro 90 giorni dal 06.02.2016. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata il Pubblico Ministero trasmette direttamente i dati all'autorità competente.
Violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016 e procedimento definito	Il Giudice si pronuncia per l'irrelevanza penale dei fatti e dispone la trasmissione del fascicolo all'autorità competente. Nell'ipotesi di condanna il Giudice dell'impugnazione si pronuncia per l'irrelevanza penale dei fatti e dispone la trasmissione del fascicolo all'autorità competente.

Determinazione della soglia di rilevanza

Ai fini della determinazione dell'importo di **euro 10.000** annui individuati come **discrimine** per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, si precisa che l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che **intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile)**.

Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata nonché i datori di lavoro agricoli, l'INPS precisa che **i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui** sono quelli relativi al mese di **dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata** (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al **mese di novembre dell'annualità considerata** (da versare entro il 16 dicembre).

OSSERVA

Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro

10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.

In tal senso, pertanto, **il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione** delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.

Contestazione della sanzione amministrativa (importi fino a 10.000 euro)

Secondo quanto chiarito dall'INPS con riferimento alla contestazione di sanzioni amministrative, tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, **la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.**

OSSERVA

Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art.18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.

Con tale atto verrà sia **assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse**, che, ove effettuato nei termini previsti, **costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito**, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, co. 1-bis - da **euro 10.000 a euro 50.000**.

Con il medesimo atto verrà, inoltre, comunicato che, **ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l'importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta** ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981. Tale norma disciplina per le violazioni amministrative il pagamento in misura ridotta **pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo**. La misura ridotta nel caso in trattazione sarà pari a **euro 16.666 ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di euro 50.000.**

OSSERVA

A questo importo si devono aggiungere le **spese del procedimento**, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

L'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà **l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000**. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Contestazione della sanzione penale (importi superiore a 10.000 euro)

Qualora **l'omissione delle ritenute superi nel corso dell'annualità considerata l'importo di euro 10.000**, seppure l'illecito assuma in tali casi rilevanza penale, si **dovrà** comunque **attendere la conclusione dell'annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato**. Tale ricostruzione trova conferma, peraltro, nel dettato della norma che nel fare riferimento al valore annuo dell'omissione comporta che la comunicazione della notizia di reato non possa se non riferirsi all'intero anno considerato.

Come precisato in precedenza, **l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032**. Anche per questa fattispecie, **con l'atto con il quale viene effettuata la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione verrà assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi** per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità.

A conclusione del procedimento di regolarizzazione si darà corso, come di consueto ai sensi del comma 1-ter dell'art. 2 della legge n. 638/1983, alla **denuncia del reato all'Autorità giudiziaria anche per l'ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO